SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 953-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio 1982 — degli articoli 1, 2 e 3

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 953

« Norme sulla disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive »

d'iniziativa del senatore TANGA

assorbito dal disegno di legge n. 959 approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta

---

Norme sulla disciplina urbanistica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche a mezzo di delega alle comunità montane, alle province e ai comuni, disciplinano l'istituto della concessione edilizia.

Art. 2.

In sede di rilascio della concessione edilizia è stipulata apposita convenzione, nella quale sono anche disciplinati gli aspetti di carattere costruttivo, specie sotto il profilo della tipologia edilizia, del rapporto plano-volumetrico, delle distanze, dell'altezza, della armonizzazione con il contesto urbanistico.

Art. 3.

I piani urbanistici prevedono anche la regolamentazione-quadro delle convenzioni per quanto concerne gli aspetti costruttivi.